

**VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE
GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI,
VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI**

Richiamati:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) 17 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni
- la DGR 344 del 12 marzo 2018 "Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)"
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale

Tenuto conto della necessità di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020

Tenuto conto della progressiva sospensione, nelle Aziende sanitarie e fino al perdurare dello stato di emergenza, dell'erogazione delle attività ambulatoriali specialistiche programmate

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le Aziende sanitarie possono sospendere l'erogazione delle attività ambulatoriali non prioritarie, ivi comprese quelle erogate dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari, limitando le attività alle sole prestazioni richieste con le classi di priorità U e B.
2. i professionisti di cui al presente verbale di intesa, nell'ambito di progetti assistenziali condivisi con le Aziende sanitarie di riferimento e nell'ambito delle ore di attività previste dall'incarico aziendale, possono svolgere, **in via volontaria**, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (comma 1, art. 30 dell'A.C.N. 17 dicembre 2015); tale attività potrà essere resa nell'ambito della propria branca specialistica (a titolo di esempio: attività di pneumologia svolta all'interno di un


presidio ospedaliero) oppure in altro ambito quando non siano richieste competenze specifiche (per esempio, attività di sorveglianza sanitaria per i pazienti soggetti ad isolamento domiciliare)

3. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, si riserva la possibilità di incrementare il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna; le ore aggiuntive saranno destinate esclusivamente alle attività di cui al punto 2 della presente intesa.

Bologna, 12/03/2020

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Kyriakoula Petropulacos



SUMAI



CISL MEDICI

FESPA



**VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE
GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI,
VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI**

Richiamati:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) 17 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni
- la DGR 344 del 12 marzo 2018 "Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)"
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale

Tenuto conto della necessità di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020

Tenuto conto della progressiva sospensione, nelle Aziende sanitarie e fino al perdurare dello stato di emergenza, dell'erogazione delle attività ambulatoriali specialistiche programmate

Ue G B

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le Aziende sanitarie possono sospendere l'erogazione delle attività ambulatoriali non prioritarie, ivi comprese quelle erogate dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari, limitando le attività alle sole prestazioni richieste con le classi di priorità U e B.
2. i professionisti di cui al presente verbale di intesa, nell'ambito di progetti assistenziali condivisi con le Aziende sanitarie di riferimento e nell'ambito delle ore di attività previste dall'incarico aziendale, possono svolgere, in via volontaria, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (comma 1, art. 30 dell'A.C.N. 17 dicembre 2015); tale attività potrà essere resa nell'ambito della propria branca specialistica (a titolo di esempio: attività di pneumologia svolta all'interno di un

presidio ospedaliero) oppure in altro ambito quando non siano richieste competenze specifiche (per esempio, attività di sorveglianza sanitaria per i pazienti soggetti ad isolamento domiciliare)

3. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, si riserva la possibilità di incrementare il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna; le ore aggiuntive saranno destinate prioritariamente alle attività di cui al punto 2 della presente intesa.

Bologna, 12/03/2020

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Kyriakoula Petropulacos



SUMAI

CISL MEDICI



FESPA



**VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE
GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI,
VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI**

Richiamati:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) 17 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni
- la DGR 344 del 12 marzo 2018 "Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)"
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale

Tenuto conto della necessità di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020

Tenuto conto della progressiva sospensione, nelle Aziende sanitarie e fino al perdurare dello stato di emergenza, dell'erogazione delle attività ambulatoriali specialistiche programmate

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le Aziende sanitarie possono sospendere l'erogazione delle attività ambulatoriali non prioritarie, ivi comprese quelle erogate dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari, limitando le attività alle sole prestazioni richieste con le classi di priorità U e B.
2. i professionisti di cui al presente verbale di intesa, nell'ambito di progetti assistenziali condivisi con le Aziende sanitarie di riferimento e nell'ambito delle ore di attività previste dall'incarico aziendale, possono svolgere, **in via volontaria**, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (comma 1, art. 30 dell'A.C.N. 17 dicembre 2015); tale attività potrà essere resa nell'ambito della propria branca specialistica (a titolo di esempio: attività di pneumologia svolta all'interno di un


presidio ospedaliero) oppure in altro ambito quando non siano richieste competenze specifiche (per esempio, attività di sorveglianza sanitaria per i pazienti soggetti ad isolamento domiciliare)

3. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, si riserva la possibilità di incrementare il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna; le ore aggiuntive saranno destinate prioritariamente alle attività di cui al punto 2 della presente intesa.

Bologna, 12/03/2020

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Kyriakoula Petropulacos



SUMAI

CISL MEDICI

FESPA

